

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 214 del 10 giugno 2019.

“Emendamenti al disegno di legge n. 491/A: 'Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale' - Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2018, n.20 recante: “Approvazione





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;

VISTO l'art.1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n.145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTO il disegno di legge: “Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 22 del 13 gennaio 2019 e presentato all'Assemblea Regionale Siciliana, dove ha assunto il numero d'ordine 491/A;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data odierna: “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Articolo 18, comma 1, lettera b). Approvazione Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018”;

VISTI gli emendamenti al disegno di legge n. 491/A: “Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” proposti dall'Assessore regionale per l'economia (Allegato “A”);

RITENUTO di approvare gli emendamenti al disegno di legge n.491/A: “Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”,

DELIBERA

di approvare gli emendamenti al disegno di legge n. 491/A: “Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” che, unitamente alla relativa relazione, costituiscono allegato “A” alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ORIGINAL

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

10/6/2019
cognato di S. G. B.

Emendamenti al DDL n. 491: "Collegato al DDL n.476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 – legge di stabilità regionale

Art. 1
DELIBERAZIONE N. 21h DEL 10-6-19 ALLEGATO A. ma 1 di h
(Modifiche all'art.1 della legge regionale 30 settembre 2015, n.21)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 sono aggiunti i seguenti commi :

" 7. L'eccedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 10 agosto 2015, al netto delle somme già accantonate nel Fondo pluriennale vincolato per gare non perfezionate, pari ad euro 3.135.722.963,95, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 9.11.7 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. inserito dal decreto ministeriale 4 agosto 2016, relativo alla composizione del disavanzo e alle modalità di copertura del disavanzo, non è utilizzabile per la copertura del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.

8. Per effetto di quanto disposto al comma 7 il disavanzo complessivo rimane pari a 6.963.105.178,16 di euro di cui al comma 4 e con decorrenza dall'esercizio 2019 il ripiano ricomincia a decorrere a quote costanti pari a 164.180.871,87 euro."

Art.2

(Modifiche all'art.4 della legge regionale 29 novembre 2018,n.21)

1.L'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n.21 è così sostituito:


"1. A fronte del saldo finanziario negativo di euro 6.286.779.324,51, di cui all'articolo 3, l'ulteriore disavanzo come determinato al 31 dicembre 2017 a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 9.11.7 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. inserito dal decreto ministeriale 4 agosto 2016, risulta pari a complessivi euro 2.143.208.802,38.

2. L'ulteriore disavanzo di cui al comma 1 è ripianato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Decreto ministeriale 2 aprile 2015 e del comma 12 dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 come di seguito indicato:

a) euro 59.656.773,07 corrispondente alla quota non recuperata nel 2017 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Decreto ministeriale 2 aprile 2015 e del comma 12 dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, interamente nell'esercizio 2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per il medesimo esercizio;

b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio 2018, ad euro 127.354.975,89 nell'esercizio 2019, ad euro 127.354.975,89 nell'esercizio 2020 e ad euro 127.354.975,90 nell'esercizio 2021;

c) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art.1, comma 874, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".



IL SEGRETARIO

Art. 3

(Accordo Stato Regione del 15 maggio 2019)

1. A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni statali di recepimento dell'accordo integrativo di finanza pubblica sottoscritto tra il Presidente della Regione, il Ministro dell'economia e le finanze, il Ministro per il Sud il 15 maggio 2019 il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio per la riduzione del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2018 a carico dei fondi regionali pari a 150 milioni di euro (Missione 1 – Programma 4 – capitolo 219213), l'iscrizione di 100 milioni di euro a favore dei Liberi consorzi comunali e città metropolitane (Missione 18 – Programma 1 – capitolo 191302), nonché per l'importo di 50 milioni di euro per il ripristino, secondo delibera di Giunta, delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 2 alla legge regionale 22 febbraio 2019, n.1."

Relazione

Articolo 1

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla ricerca delle cause di un elevato tasso di riuscita delle coperture relative al Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio 2017 lo scrivente ha appurato che con legge 30 settembre 2015, n.21 in sede di assestamento del Rendiconto 2014 è stato determinato in euro 4.925.426.156,04 il disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario cui il legislatore nazionale ha riservato la possibilità di riparto in 30 anni. Sulla scorta di tale possibilità la norma ha fissato in euro 164.180.871,87 la quota annuale per gli esercizi 2015-2044 (euro 164.180.871,87 per 30 anni = euro 4.925.426.156,04).

Successivamente con la legge 31 dicembre 2015, n.31 è stato aggiunto il comma 7 all'art. 1 della legge 30 settembre 2015, n.21. Con questo comma si è rideterminato il disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario. E' stato determinato in euro 3.135.722.963,95 il valore positivo derivante dall'eccedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario dei residui. E' stata calcolata in euro 104.524.098,80 (euro 3.135.722.963,95 diviso in 30 anni) la quota trentennale che veniva a rendersi positivamente utilizzabile. Quindi è stata ridotta la quota trentennale di copertura del disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario da euro 164.180.871,87 ad euro 59.656.773,07 (euro 164.180.871,87 meno euro 104.524.098,80 uguale euro 59.656.773,07).

In sede di controllo il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 12539 del 16 febbraio 2016 obiettava da un lato che il disavanzo all'1 gennaio non poteva essere modificato. Dall'altro che l'eccedenza dei residui attivi reimputati rispetto ai residui passivi re imputati avrebbe dovuto essere utilizzata ad incremento della quota trentennale di ripiano del disavanzo con conseguente riduzione del periodo temporale di ripiano (all.1).

Con mail del 4 marzo 2016 la Ragioneria Generale contro deduceva ai rilievi (all.2) ritenendo orientata correttamente l'impostazione della disposizione di legge e che era stata sollecitata anche dalla Corte dei Conti con la Deliberazione n. 390 del 2 dicembre 2015 (all.3).

Con successiva mail del 10 marzo 2016 la Ragioneria Generale dello Stato reiterava quanto rilevato e rappresentava che avrebbero soprasseduto all'impugnativa solo a condizione che con nota del Presidente e dell'Assessore regionale all'Economia la Regione si fosse impegnata formalmente a provvedere ad una variazione di bilancio diretta a rideterminare il recupero del disavanzo per ciascuno degli esercizi 2016-2018 da applicare al bilancio di previsione 2016-2018, per un importo almeno pari alla differenza tra i residui attivi re imputati e i residui passivi re imputati a ciascun esercizio e, di conseguenza, rideterminasse le quote costanti di recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui negli esercizi successivi (all.4).



IL SEGRETARIO

Con mail di pari data l'Assessore regionale pro tempore all'Economia riferiva l'impegno della Regione a proporre apposita disposizione normativa per adeguarsi ai rilievi formulati, nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio della Regione (all.5).

Non risulta agli atti della Ragioneria Generale della Regione Siciliana che sia stata dato seguito all'impegno assunto.

La Ragioneria Generale dello Stato di recente ha chiesto lo stato di attuazione dell'impegno. In conseguenza è stato predisposto l'unito disegno di legge che da luogo all'impegno assunto.

Ovviamente trascorsi tre anni il disegno di legge ha da un lato confermato il disavanzo complessivo all'1 gennaio 2015 in 6.963.105.178,16 euro secondo quanto osservato dal MEF con la nota prot. 12539 del 16 febbraio 2016 (comma 8 prima parte). Quindi ridetermina le quote costanti come previsto in origine dall'art.1, comma 4, della legge regionale 30 settembre 2015, n.21 pari a 26 quote costanti di 164.180.871,87 euro (comma 8 seconda parte).


Infine con il comma 7 non destina l'eccedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 10 agosto 2015, al netto delle somme già accantonate nel Fondo pluriennale vincolato per gare non perfezionate, pari ad euro 3.135.722.963,95, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 9.11.7 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. inserito dal decreto ministeriale 4 agosto 2016, relativo alla composizione del disavanzo e alle modalità di copertura del disavanzo, alla copertura del disavanzo complessivo di amministrazione all'1 gennaio 2015 per effetto del riaccertamento straordinario.

La disposizione normativa così formulata rispetta la prescrizione cui il Governo precedente si era impegnato (provvedere ad una variazione di bilancio diretta a rideterminare il recupero del disavanzo per ciascuno degli esercizi 2016-2018 da applicare al bilancio di previsione 2016-2018 per un importo almeno pari alla differenza tra i residui attivi reimputati e i residui passivi reimputati a ciascun esercizio e, di conseguenza, ridetermini le quote costanti di recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui negli esercizi successivi). Ed in effetti con la norma proposta si è proceduto alla rideterminazione richiesta del disavanzo riportandolo al valore dell'1 gennaio 2015 (6.963.105.178,16 euro) e sono state rideterminate le quote costanti di recupero del maggiore disavanzo (164.180.871,87 euro).

Ovviamente il tempo trascorso comporta, per l'immutabilità dei documenti contabili approvati medio tempore (Rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017) e dei relativi risultati di amministrazioni, che la decorrenza delle quote rideterminate inizi dall'esercizio 2019 e grazie all'utilizzo delle coperture esistenti dagli ultimi conteggi effettuati, in corso di conferma, si raggiungerà, fra l'altro, la riduzione del periodo temporale del ripiano.

Articolo 2

Parimenti con il comma 13 si vuole mitigare l'impatto della copertura del maggior disavanzo 2017 che nel 2018 aveva trovato una copertura con la legge di assestamento che non prevedeva la copertura del maggior disavanzo come quantificato dalla Corte dei Conti Sezione Riunite per la Regione Siciliana in sede di parifica di Rendiconto. Successivamente nel 2019, attesa la pronuncia definitiva della Corte dei Conti in speciale composizione e l'intervenuta novella normativa che consentiva il riparto in 30 quote costanti annuali di una particolare categoria di residui cancellati con reimputazione del 2015 e definitivamente cancellati nel 2017, è stato ripartito nel triennio 2018/2020 la quota extra in trentennio.





IL SEGRETARIO

Alla luce della possibilità offerta dall'art.42 del decreto legislativo 118/2011 di ripartire il maggior disavanzo nell'esercizio in corso, ovvero triennio successivo e comunque entro la legislatura con il presente comma si intende cogliere tale opportunità.

Su questo punto occorre una specifica delibera modificativa di quella che ha approvato il riparto triennale.

Articolo 3

Con questo comma si vuole sostituire la previsione prevista dall'art.10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, nella parte in cui prevede lo sblocco della spesa di cui all'allegato 2 alla legge, all'approvazione di una norma statale che consentisse lo sblocco di risorse, con una diversa norma statale oggetto dell'accordo Stato Regione del 15 maggio 2019.

IL SEGRETARIO

